


PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000.

Data: 04-10-2013

Il Responsabile del Servizio  
**GIUDICI GUIDO**  


## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO:

- che l'art. 14 D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 comma 1 Legge n. 214 del 22.12.2011 e successivamente modificato dall'art. 1 comma 387 Legge n. 228 del 24.12.2012 (legge di stabilità per il 2013), ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), destinato a trovare applicazione dal 1° gennaio 2013 ed a prendere il posto di "tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria";
- che i commi 8 e 9 del citato art. 14 prevedono che il nuovo tributo sia corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal DPR n. 158/1999 recante le norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

RILEVATO che dalle norme ora citate si evince che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

- a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
  - b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
  - c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche;
  - d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule ed ai coefficienti indicati dal metodo.
- Le fasi a) e b) attengono alla elaborazione del piano finanziario.

Tenuto conto che l'art. 8 del DPR n. 158/1999 e ss.mm.ii., dispone che:

1. ai fini della determinazione della tariffa di cui all'art. 14 , comma 11 del D.L. 201/2011 il soggetto che gestisce il servizio rifiuti urbani ed assimilati redige il piano finanziario degli interventi relativi al servizio, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle dell'ordinamento, il quale deve essere approvato dall'autorità competente;

2. il piano finanziario deve individuare, al fine della determinazione delle tariffe inerenti il servizio di gestione dei rifiuti urbani:

- il programma degli interventi necessari;
- il piano finanziario degli investimenti;
- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

- le risorse finanziarie necessarie.

Il Piano finanziario deve altresì essere corredato da una relazione che specifica:

- il modello gestionale ed organizzativo prescelto;
- i livelli di qualità dei servizi;
- la ricognizione degli impianti esistenti;
- l'indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al piano dell'anno precedente.

**RILEVATO CHE :**

- l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

- ai sensi dell'art. 14, comma 23, del citato Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

- ai sensi dell'art. 14, comma 24, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi del vigente Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

- ai sensi dell'art. 14, comma 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, alla tariffa si applica una maggiorazione pari a 0,30 €/mq, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

- è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche (vedi allegati), determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2013, in conformità a quanto previsto dell'art. 14, comma 11, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201;

**VISTO** il Regolamento comunale per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 04/10/2013;

**DATO ATTO** che l'analisi dei costi contenuti nel piano finanziario per l'anno 2013 riguarda unicamente la parte del nuovo tributo riferita alla gestione dei rifiuti mentre la maggiorazione per i servizi indivisibili è determinata in misura fissa dal Comune, e quindi per essa si rimanda al regolamento per l'applicazione della TARES;

**VISTO** il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani relativo all'anno 2013, allegato alla presente deliberazione;

**VISTO** il comma 169, art.1, della legge n.296 del 27/12/06, il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

**RILEVATO** che il D.M. 02.09.2013 ha differito al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013 di cui all'art. 51 del Testo

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, e che il suddetto termine è stato ulteriormente differito al 30.09.2013, in seguito alla modifica dell'art. 1 comma 381 della legge di stabilità 2013 operata dall'art. 10 comma 4-quater lett. b) n. 1 D.L. n. 35/2013 coordinato con la Legge di conversione n. 64/2013;

**Acquisiti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi a norma dell'art. 49 del D.L. n. 267 del 18 agosto 2000, allegati al presente atto;

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- lo Statuto Comunale;

**Con voti** favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti;

**DELIBERA**

1. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 del DPR n. 158 del 27.04.1999 e s.m.i., il Piano Finanziario per l'anno 2013 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato alla presente sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale.
2. DI DETERMINARE per l'anno 2013 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)

**A) Utenze domestiche**

Tariffa utenza domestica		Tariffa fissa	Tariffa variabile
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	0,330758	30,638012
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	0,385884	61,276025
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	0,425260	76,595031
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	0,456761	99,573540
1.5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	0,488262	122,552050
1.6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	0,511888	141,700807

**B) Utenze non domestiche**

Tariffa utenza non domestica		Tariffa fissa	Tariffa variabile
2.1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CU	0,218723	0,362683
2.5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0,656170	1,051782
2.7	CASE DI CURA E RIPOSO	0,530404	0,853373

2 .8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	0,617893	0,992046
2 .9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,317148	0,509890
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	0,541340	0,865106
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	0,705382	1,132852
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	0,481191	0,768035
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	0,568680	0,907775
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,366361	0,586693
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,448382	0,715766
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	2,646552	4,231663
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	1,990382	3,180948
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	1,131893	1,812351
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,131893	1,813417
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE	3,313659	5,303713
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-ARTIGIANALE	0,144357	0,230410
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-ARTIGIANALE	0,109908	0,176008
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-ARTIGIANALE	0,134514	0,214729

### C) UtENZE soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

3. DI DARE ATTO che sono previste le seguenti riduzioni ed agevolazioni alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - Fabbricati e cascine distanti più di 300 mt.dal più vicino punto di raccolta (Tariffa 60% di A;
  - Locali per attività distanti più di 300 mt.dal più vicino punto di raccolta (Tariffa 60% di B):
4. DI DARE ATTO che, ai fini dell'applicazione del tributo TARES anno 2013, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbati (Tarsu), di cui al D.Lgs. 13-11-1993 nr.507 o della Tariffa di igiene ambientale (Tia1) prevista dall'art.49 del D.Lgs. 5-2-1997 nr.22 o dall'art.238 del D.Lgs. 3-4-2006 nr.152 (Tia2);
5. DI STIMARE, sulla base delle proiezioni elaborate dal Responsabile del Servizio, il gettito complessivo della Tares in €. 191.000.00, da iscriversi nel bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2013, dando atto che il tasso di copertura dei costi è del 100%;
6. DI DISPORRE che il Servizio fiscalità locale del Comune adotti tutte le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei

contribuenti, delle tariffe deliberate;

7. DI ALLEGARE copia del presente atto alla delibera di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013, così come disposto dall'art.172, comma 1 lett. e), del D.Lgs. 18-8-2000 nr.267;
8. DI DARE ATTO che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa la maggiorazione per i servizi indivisibili, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla provincia,
9. Con unanime e separata votazione, conferire alla presente deliberazione immediata  
eseguità ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.267/2000.